

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l'anno 2016 (l. n. 208 del 2015) è stata disposta proroga sino al 31 maggio 2016 della durata dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Alla predetta data (31 maggio 2016) verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, come da prospetto che segue.

Giudici di Pace:

- allo stato sono in servizio 1.509 giudici, dei quali 1.415 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016

- i restanti 94 giudici cesseranno (per scadenza del terzo ed ultimo mandato quadriennale in corso di svolgimento) già a partire dal 3.6 (1 gp), 4.6 (2 gp), 5.6 (1 gp) e così via fino ad arrivare al 31.12.2016 quando rimarrebbero in servizio 27 gp (ove non intervenissero proroghe).

Giudici Onorati di Tribunale:

- allo stato sono in servizio 2.186 giudici onorari, dei quali 1.263 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016

- dei restanti 923 got che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 88 got l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 108 got cesserà il 31.12.2017

Vice Procuratori Onorari:

- allo stato sono in servizio 1.800 vice procuratori, dei quali 1.277 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016

- dei restanti 523 vpo che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 60 vpo l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 104 vpo cesserà il 31.12.2017.

In assenza di interventi normativi diretti a mantenimento in servizio dei magistrati onorari si produrrebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell'attività dell'ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, che rispettivamente si avvalgono dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Sul punto basti considerare i seguenti dati riguardanti ai flussi, relativi all'anno 2015, degli uffici del giudice di pace, distinti per distretto di Corte d'appello.

Distretti	Sopravvenuti Totale Civile	Esauriti Totali Totale Civile	Pendenti Finali Totale Civile
ANCONA	9.492	10.143	6.093
BARI	16.496	18.008	24.002
BOLOGNA	24.801	30.635	28.988
BRESCIA	12.202	12.258	19.408
CAGLIARI	5.781	6.336	7.954
CALTANISSETTA	2.281	2.848	3.638
CAMPOBASSO	2.648	2.933	2.836
CATANIA	14.285	15.453	17.432
CATANZARO	14.949	14.720	34.059
FIRENZE	25.256	28.843	22.775



GENOVA	12.155	13.611	19.498
L'AQUILA	9.360	11.054	9.017
LECCE	19.625	22.972	33.034
MESSINA	5.236	6.384	10.863
MILANO	66.836	67.178	34.718
NAPOLI	134.813	144.528	389.020
PALERMO	12.002	13.505	12.953
PERUGIA	7.040	7.262	6.767
POTENZA	4.173	4.804	5.308
REGGIO			
CALABRIA	4.696	4.293	11.015
ROMA	64.036	105.710	272.748
SALERNO	14.082	11.783	51.143
TORINO	26.686	28.304	13.571
TRENTO	5.021	5.262	1.821
TRIESTE	6.343	6.746	3.050
VENEZIA	19.017	21.379	17.990
Totale complessivo	539.312	616.952	1.059.701

Relativamente alla entità dell'apporto dei magistrati onorari impiegati nei tribunali ordinari e nelle procure della Repubblica è sufficiente considerare che da rilevazioni a campione effettuate dalla direzione statistica del Ministero della giustizia emerge che la percentuale del lavoro giudiziario dagli stessi evaso può stimarsi in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del totale, a seconda delle specificità del singolo ufficio.

Con il decreto legislativo in esame si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 17, della predetta legge, disponendo il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi siano confermati nell'incarico secondo i parametri previsti dal citato articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1) della legge delega, che fa rinvio ai criteri dettati, a regime, dal comma 7, lettera b) del medesimo articolo.

Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, com'è reso evidente dalla considerazione che dal 2003 ad oggi la totalità dei giudici di pace, e gran parte dei giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono stati mantenuti in servizio mediante interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all'esercizio delle funzioni, in contrasto con quanto previsto, per i giudici di pace, dalla legge n. 374 del 1991 e, per i GOT e i VPO, dall'ordinamento giudiziario (di cui al r.d. n. 12 del 1941). Le fonti legislative da ultimo citate subordinano infatti la rinnovabilità dei mandati (sino al massimo di 3 mandati quadriennali per i giudici di pace e di due mandati triennali per i GOT e i VPO) all'esito positivo di una procedura di conferma che si conclude con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata tenuto conto del parere del Consiglio giudiziario (per i soli giudici di pace è previsto, dall'articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, che la competenza per tutti gli affari relativi ai predetti uffici, ivi incluse le valutazioni per la conferma, sono assunte da una sezione autonoma composta anche da rappresentanti dei GdP, costituita all'interno del Consiglio giudiziario).



La novità strutturale dell'intervento in esame risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio si assegna, in prima attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2) della legge di delega (a norma del quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi possono essere confermati nell'incarico per quattro quadrienni, durante l'ultimo dei quali possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività inerenti all'ufficio per il processo), un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all'esito positivo della procedura di conferma straordinaria alla quale sono tutti assoggettati.

Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

Si prevede che l'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell'incarico. Come già rilevato, la disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, sempre previa conferma, espressamente previsti all'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2 della legge delega viene riservata al successivo decreto legislativo, che dovrà attuare compiutamente la delega, posto che tale disciplina non può prescindere dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di inserimento nell'ufficio per il processo e dei compiti ad esso inerenti, che, a norma del citato numero 2) della lettera a), costituiscono la sola attività esercitabile nel corso del quarto mandato.

In attuazione del criterio di delega di cui alla predetta lettera a), numero 4), si prevede sin d'ora che l'incarico deve cessare con il raggiungimento del limite massimo del sessantottesimo anno di età.

Procedura di conferma

Viene disciplinata la procedura di conferma che riguarda indistintamente tutti i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In particolare, sono regolate le modalità di presentazione della domanda di conferma e sono individuati gli elementi sulla base dei quali la sezione autonoma del Consiglio giudiziario competente è chiamata a rendere il proprio giudizio di idoneità allo svolgimento dei compiti e delle funzioni giudiziarie. Sul punto occorre sin d'ora far rilevare che a norma dell'art. 2, comma 17, lettera a), numero 1), della legge di delega la sezione autonoma va strutturata prevedendo la rappresentanza sia dei giudici onorari di pace (secondo la definizione contenuta nella legge delega) che dei vice procuratori onorari, così superando la disciplina vigente che, come si è già accennato, prevede la presenza nella medesima sezione dei soli giudici di pace; conseguentemente la sezione autonoma sarà competente rispetto ciascuna delle tipologie della magistratura onoraria costituite dai giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

E' previsto che il capo dell'ufficio rediga un rapporto sull'attività svolta da ciascun magistrato onorario, relativo alla capacità, laboriosità, diligenza, impegno e ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio, unitamente all'autorelazione del magistrato sottoposto a conferma, alle statistiche sull'attività svolta e ai documenti ritenuti utili. Si prevede espressamente che il rapporto venga redatto sulla base dell'esame di provvedimenti e di verbali d'udienza, a campione, rimettendo l'individuazione dei criteri per la selezione degli stessi ad una deliberazione del Consiglio superiore della magistratura da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

E' previsto che il giudizio di idoneità sia espresso a norma dell'articolo 11 del dlgs. n. 160 del 2006, in quanto compatibile e, se necessario, previa audizione dell'interessato. In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 2, comma 17, lettera a), n. 1, viene previsto che il giudizio di idoneità venga espresso tenendo conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere deve essere espresso su fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con



particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

In stretta attuazione dei criteri di delega è espressamente previsto che il magistrato onorario non può essere confermato qualora abbia riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, che in considerazione, di norma, della modesta gravità dell'illecito disciplinare sottostante è ritenuta una sanzione inidonea a costituire un rigido impedimento legale alla conferma, ben potendo però rilevare, sulla base della specificità del fatto concreto, in sede di valutazione di idoneità.

Al fine di stabilire una precisa tempistica per la procedura di conferma è previsto che debba concludersi entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma di cui all'articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, come modificato dal presente decreto.

E' previsto che i magistrati onorari sottoposti a conferma rimangono in servizio, ex lege, siano alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell'incarico operano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per evitare possibili situazioni di conflitto d'interessi, si stabilisce che per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria disciplinata dal presente decreto, compongono la sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, come modificato dal presente decreto, la valutazione di idoneità è assunta direttamente dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

Sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari

In attuazione delle direttive di delega di cui all'articolo 1, lettera q), si novella il decreto legislativo n. 25 del 2006, recante disposizioni sui consigli giudiziari, prevedendo una nuova composizione della sezione autonoma prevista dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, contraddistinta dalla presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari. Alla sezione si assegnano, di conseguenza, le competenze, specificamente previste dalla legge, relative a ciascuna delle indicate tipologie di magistrato onorario, nonché le competenze, previste dalla legge, relative ai provvedimenti organizzativi relativi all'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per la materia tabellare di cui all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario.

Quando la sezione autonoma si occupa della conferma dell'incarico, o delle proposte di decadenza, di revoca dell'incarico o di applicazione di sanzioni disciplinari è prescritto un obbligo di astensione a carico degli avvocati iscritti all'ordine territoriale del circondario in cui ha sede l'ufficio ove il magistrato onorario esercita le funzioni.

Dalla riformata composizione della sezione autonoma discendono gli interventi, compiuti secondo la tecnica della novella legislativa, relativi all'articolo 12-ter del citato dlgs. n. 25 del 2006, in materia di presentazione delle liste per l'elezione dei magistrati onorari che compongono la medesima sezione autonoma, e del decreto legislativo n. 35 del 2008, che reca il coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111. In particolare, si prevede che siano presentate liste separate relativamente ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari di pace e che a ciascun elettore onorario siano consegnate due schede, una per ciascuna delle predette categorie di magistrati onorari.



Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari

Ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del dlgs. n. 25 del 2006, a norma del quale l'elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati, le elezioni dei (soli) magistrati onorari si tengano nel corso della penultima domenica e nel lunedì successivo del mese di luglio 2016. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del dlgs. n. 25 del 2006 si prevede espressamente la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni alla data di entrata in vigore del presente decreto (le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sono svolte nel corso dei giorni 3 e 4 aprile 2016). La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle medesime sezioni. Si prevede espressamente l'applicazione al procedimento elettorale straordinario in parola delle disposizioni di cui al dlgs. n. 35 del 2008, nei limiti della compatibilità. Infine, si chiarisce che i componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione.

Disposizioni di coordinamento

Il decreto legislativo in esame, costituendo una parziale attuazione della delega legislativa resasi necessaria in considerazione dell'imminente scadenza del periodo di proroga (31 maggio 2016) di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della l. n. 208 del 2015, non reca disposizioni, previste dai criteri direttivi di cui alla legge n. 57 del 2016, dirette per un verso a delineare le funzioni e i compiti della nuova figura del giudice di onorario pace, già definita dalla citata legge di delega, e, per l'altro, a far confluire i giudici onorari di tribunale nel ruolo dell'ufficio del giudice di pace (che a norma dell'articolo 2, comma 17, lettera b), numero 1) dovrà aver luogo a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi). Si rendono pertanto necessarie disposizioni di coordinamento in relazione alle modalità di svolgimento della procedura elettorale straordinaria prevista dal presente decreto e, dunque, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che la regolano di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008. In particolare, si prevede che ai fini dell'elezione straordinaria la categoria del "giudice onorario di pace", si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all'esito della piena attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace. L'impiego dell'avverbio "indifferentemente" è diretto a chiarire che all'interno della categoria del "giudice onorario di pace" non opera alcuna riserva a favore delle singole tipologie di magistrati onorari che, allo stato, la compongono; con la conseguenza, ad esempio, che le liste elettorali per l'elezione dei giudici onorari di pace (di cui all'art. 12-ter del dlgs. n. 25 del 2006) potranno essere composte indifferentemente da giudici di pace e giudici onorari di tribunale, senza che operi alcun criterio vincolante di riparto interno.

Clausola di invarianza finanziaria

E' prevista la clausola di invarianza finanziaria, in attuazione dell'articolo 8 della legge delega.

Entrata in vigore



Si prevede espressamente, in considerazione dell'imminente scadenza del più volte citato periodo di proroga, che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad assicurare il mantenimento in servizio dei magistrati onorari ricomprendente le figure dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, al fine di evitare la paralisi dell'ufficio onorario del giudice di pace nonché le gravi conseguenze rispetto alle attività degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica.

In particolare si prevede il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che agli stessi venga riconfermato l'incarico secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 17 della legge delega, dove si stabilisce altresì che i magistrati onorari in servizio possano essere confermati per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale; inoltre, i magistrati che abbiano compiuto il 65° anno di età, alla scadenza del terzo quadriennio, possono essere confermati fino al raggiungimento del limite massimo del 68° anno di età.

La novità introdotta rispetto alla proroghe disposte sino ad ora, risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio, viene assegnato un primo mandato quadriennale che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione ed è espressamente condizionato all'esito positivo di una procedura di conferma straordinaria, relativa a tutti i magistrati onorari già in servizio, che presentino apposita domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

È da ricordare che la predetta delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per la liquidazione delle indennità spettanti alle varie figure della magistratura onoraria, continuano ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore.

Si precisa, altresì, che la disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, sempre previa conferma, viene riservata ad un successivo decreto legislativo volto ad attuare compiutamente la delega.

Altro importante intervento è previsto con la modifica dell' art. 10 dlgs 25/2006 che dispone una nuova composizione della sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

ARTICOLO 1 (*Primo mandato dei magistrati onorari in servizio*). La norma prevede che la durata del primo mandato dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto attuativo abbia durata di quattro anni a decorrere dalla medesima data e a condizione che abbiano ottenuto la conferma di cui al successivo articolo 2. In ogni caso si prevede che l'incarico cessi al compimento del 68° anno di età.



All'attuazione della presente disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato tenuto conto che potrà provvedersi nell'ambito della disponibilità e nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il citato capitolo, piano gestionale 1, reca uno stanziamento di euro 128.349.725 per l'anno 2016, di euro 127.449.725 a decorrere dall'anno 2017.

Alla protezione e quantificazione dell'onere, che si ribadisce già previsto a legislazione vigente, si rimanda alla tabella allegata in calce. (Allegato 2). Per una più agevole lettura si chiarisce che:

- è stata utilizzata, quale base di calcolo per la quantificazione dei costi la spesa annua media pro capite attualmente sostenuta per il pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari che, come detto, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, continueranno a percepire le medesime indennità spettanti alle varie figure della magistratura onoraria;*
- la quantificazione dei magistrati attualmente in servizio (dato del CSM) è stata progressivamente ridotta semestralmente per effetto del raggiungimento del limite di età o di mandato.*
- L'onere complessivo di ciascun anno rientra ampiamente nelle già richiamate disponibilità sul capitolo di bilancio.*
- Le minori spese così realizzate saranno progressivamente utilizzate per il reclutamento delle nuove figure della magistratura onoraria i cui compensi saranno determinati ai sensi dell'articolo 2, comma, 13 della delega che prevede una differenziazione delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria, sulla base dei compiti che verranno loro assegnati, e comunque nei limiti delle risorse annualmente disponibili in bilancio sul cap. 1362.*

ARTICOLO 2 (procedura di conferma). La norma prevede che i magistrati onorari, che lo richiedano, possano essere confermati nell'incarico a seguito della positiva valutazione della domanda di conferma straordinaria nell'incarico. La procedura della conferma straordinaria prevede la presentazione della domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo al Presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario per la quale è



richiesta la conferma. Successivamente, a seguito della presentazione della domanda, viene trasmesso alla sezione autonoma del consiglio giudiziario, un rapporto sulla attività svolta che tenga conto delle capacità e della professionalità del magistrato, unitamente ad una autorelazione dello stesso corredata da ogni idonea documentazione ritenuta utile per il giudizio di conferma. La sezione autonoma, di cui appresso, esprime il giudizio di idoneità a svolgere i compiti e le funzioni giudiziarie entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Viene inoltre previsto che non possono essere confermati i magistrati onorari che in forza di un provvedimento definitivo abbiano riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento. Il giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma viene acquisito dal Consiglio Superiore della Magistratura che delibera sulla domanda di conferma che verrà successivamente disposto con decreto del Ministro della giustizia. Viene previsto che l'intera procedura di conferma sia definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma. L'articolo prevede, altresì, che i magistrati onorari che abbiano in corso la procedura di conferma nell'incarico, rimangano in servizio fino alla definizione della procedura, non superiore a due anni, con previsione dell'effetto retroattivo con decorrenza alla data di entrata in vigore del decreto attuativo. Nel caso di mancata conferma i magistrati onorari in servizio cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La norma prevede altresì che per i magistrati onorari componenti della costituenda sezione autonoma, il giudizio di idoneità venga espresso, in luogo del predetto consiglio giudiziario, dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

Per la quantificazione dell'onere si rimanda a quanto già illustrato in relazione all'articolo 1, confermandosi pertanto che dall'attuazione della presente disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si aggiunge che l'attuale disposizione, soprattutto in virtù dell'abbassamento del limite di età per lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario, comporterà un progressivo risparmio di spesa che verrà utilizzato per il reclutamento dei nuovi giudici onorari.

ARTICOLO 3 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario).
L'articolo introduce delle modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 che disciplina la composizione e la competenza della sezione del consiglio giudiziario dei magistrati onorari. A tali sezioni viene demandata la competenza in relazione alla ammissione e alla organizzazione del tirocinio, alla proposta per la nomina di coloro che hanno concluso il tirocinio e successiva formazione di una graduatoria di idonei, al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico per i successivi mandati e alle valutazioni sulle proposte di decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione delle sanzioni disciplinari. Tale sezione è altresì competente per l'espressione di pareri. Vengono disciplinati, inoltre, gli aspetti di composizione,



della sezione autonoma, nonché le modalità di assunzione e i criteri di validità delle deliberazioni e le eventuali modalità di sostituzione dei componenti.

All'attuazione della presente disposizione si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4 (*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35*). La norma introduce delle modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, di carattere meramente lessicale finalizzate ad allineare la precedente terminologia con quella introdotta dalla riforma organica della magistratura onoraria. *Si sottolinea il carattere sostanzialmente neutro della disposizione.*

ARTICOLO 5 (*Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari*). Si prevede il termine entro il quale debbano effettuarsi le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma. Con la proclamazione dei magistrati onorari eletti, si determina la decadenza dalla carica dei giudici di pace che compongono le sezioni autonome dei Consigli giudiziari alla data della predetta proclamazione. I magistrati proclamati eletti, restano in carica per la durata del Consiglio giudiziario nel cui ambito è istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.

All'attuazione della presente disposizioni si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si evidenzia che tutte le attività connesse alla costituzione degli uffici elettorali, dall'apertura dei seggi e alle operazioni di scrutinio ivi comprese le attività di segreteria, sono tuttora svolte dal personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati, attività per le quali non è prevista la corresponsione di alcun compenso o indennità.

Inoltre, la predisposizione delle schede da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni, che si svolgono ogni quattro anni, non è suscettibile di determinare maggiori oneri con riferimento alla stampa e la distribuzione delle stesse in quanto i relativi oneri, comunque di modesta entità, sono già sostenuti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio appostati sul capitolo 1451 pg. 14, che reca uno stanziamento di euro 32.900.013,00 per l'anno 2016, di euro 32.809.158,00 per l'anno 2017 e di euro 32.356.860,00 per l'anno 2018.

ARTICOLO 6 (*Disposizioni di coordinamento*). Si prevede che per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall'articolo precedente, la tipologia del "giudice onorario di pace", debba intendersi composta indifferentemente dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale. A tale fine vengono considerate le piante organiche degli uffici del giudice di pace e quelle relative ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari risultanti dalle deliberazioni del



Consiglio Superiore della magistratura. *Non si evincono profili di nuova onerosità a carico del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 7 (*Clausola di invarianza finanziaria*). La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria in relazione alla possibilità di dare attuazione al decreto legislativo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si conferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza contenuta nella legge delega.

ARTICOLO 8 (*Entrata in vigore*). Si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



MAGISTRATURA ONORARIA	MEDIA PROCAPITE Euro	PRESENTI 2015	SPESA 2015 Euro	SPESA I° Sem. 2016 Euro	STIMA PRESENTI 2016	SPESA II° Sem. 2016 Euro	STIMA PRESENTI I° Sem 2017	SPESA I° Sem 2017 Euro	STIMA PRESENTI II° Sem 2017	SPESA II° Sem 2017 Euro
GP - GIUDICI DI PACE	50.901,78	1.617	82.308.178,26	38.405.393,01	1.509	38.405.393,01	1.464	37.253.231,22	1.420	36.135.634,28
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	7.900,89	2.158	17.050.120,62	8.635.672,77	2.186	8.635.672,77	2.142	8.462.959,31	2.099	8.293.700,13
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	14.013,97	1.779	24.930.852,63	12.612.573,00	1.800	12.612.573,00	1.764	12.360.321,54	1.729	12.113.115,11
TOTALI		5.554	124.289.151,51	59.653.638,78	5.495	59.653.638,78	5.370	58.076.512,07	5.248	56.542.449,52
119.507.277,56							114.618.961,59			

Tabella 2

MAGISTRATURA ONORARIA	MEDIA PROCAPITE Euro	PRESENTI 2015	SPESA 2015 Euro	STIMA PRESENTI I° Sem 2018	SPESA I° Sem 2018 Euro	STIMA PRESENTI II° Sem 2018	SPESA II° Sem 2018 Euro
GP - GIUDICI DI PACE	50.901,78	1.617	82.308.178,26	1.391	35.412.921,60	1.364	34.704.663,17
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	7.900,89	2.158	17.050.120,62	2.078	8.210.763,13	2.058	8.128.655,50
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	14.013,97	1.779	24.930.852,63	1.711	11.991.983,96	1.694	11.872.064,12
TOTALI		5.554	124.289.151,51	5.181	55.615.668,68	5.116	54.705.382,78
110.321.051,46							



MAGISTRATURA ONORARIA	MEDIA PROCAPITE Euro	PRESENTI 2015	SPESA 2015 Euro	STIMA PRESENTI I° Sem 2019	SPESA I° Sem 2019 Euro	STIMA PRESENTI II° Sem 2019	SPESA II° Sem 2019 Euro	STIMA PRESENTI I Sem 2020	SPESA I° Sem 2020 Euro
GP - GIUDICI DI PACE	50.901,78	1.617	82.308.178,26	1.336	34.010.569,90	1.310	33.330.358,50	1.283	32.663.751,33
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	7.900,89	2.158	17.050.120,62	2.037	8.047.368,94	2.017	7.966.895,25	1.976	7.807.557,35
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	14.013,97	1.779	24.930.852,63	1.677	11.751.143,48	1.661	11.535.810,04	1.627	11.403.093,84
TOTALI		5.554	124.289.151,51	5.051	53.811.282,32	4.987	52.933.063,80	4.887	51.874.402,52
106.744.346,12								51.874.402,52	

Segue Tabella 2



17 MAG. 2016

[Handwritten signature]

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL'INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E DEI VICE PROCURATORI ONORARI IN SERVIZIO.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con l'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l'anno 2016 (l. n. 208 del 2015) è stata disposta la proroga sino al 31 maggio 2016 della durata dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Alla predetta data verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, come da prospetto che segue.

Giudici di Pace:

- allo stato sono in servizio 1.509 giudici, dei quali 1.415 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
- i restanti 94 giudici cesseranno (per scadenza del terzo ed ultimo mandato quadriennale in corso di svolgimento) già a partire dal 3.6 (1 gp), 4.6 (2 gp), 5.6 (1 gp) e così via fino ad arrivare al 31.12.2016 quando rimarrebbero in servizio 27 gp (ove non intervenissero proroghe).

Giudici Onorati di Tribunale:

- allo stato sono in servizio 2.186 giudici onorari, dei quali 1.263 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
- dei restanti 923 got che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 88 got l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 108 got cesserà il 31.12.2017

Vice Procuratori Onorari:

- allo stato sono in servizio 1.800 vice procuratori, dei quali 1.277 sono in proroga di legge fino al prossimo 31.5.2016
- dei restanti 523 vpo che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 60 vpo l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 104 vpo cesserà il 31.12.2017.

In assenza di interventi normativi diretti a mantenimento in servizio dei magistrati onorari ne conseguirebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell'attività dell'ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica.

Sul punto basti considerare i seguenti dati relativi ai flussi degli uffici del giudice di pace, distinti per distretto di Corte d'appello.

Distretti	Sopravvenuti Totale Civile	Esauriti Totali Totale Civile	Pendenti Finali Totale Civile
ANCONA	9.492	10.143	6.093
BARI	16.496	18.008	24.002
BOLOGNA	24.801	30.635	28.988
BRESCIA	12.202	12.258	19.408
CAGLIARI	5.781	6.336	7.954
CALTANISSETTA	2.281	2.848	3.638
CAMPOBASSO	2.648	2.933	2.836
CATANIA	14.285	15.453	17.432
CATANZARO	14.949	14.720	34.059
FIRENZE	25.256	28.843	22.775
GENOVA	12.155	13.611	19.498
L'AQUILA	9.360	11.054	9.017
LECCE	19.625	22.972	33.034
MESSINA	5.236	6.384	10.863
MILANO	66.836	67.178	34.718
NAPOLI	134.813	144.528	389.020
PALERMO	12.002	13.505	12.953
PERUGIA	7.040	7.262	6.767
POTENZA	4.173	4.804	5.308
REGGIO CALABRIA	4.696	4.293	11.015
ROMA	64.036	105.710	272.748
SALERNO	14.082	11.783	51.143
TORINO	26.686	28.304	13.571
TRENTO	5.021	5.262	1.821
TRIESTE	6.343	6.746	3.050
VENEZIA	19.017	21.379	17.990
Totale complessivo	539.312	616.952	1.059.701

Relativamente all'entità dell'apporto dei magistrati onorari impiegati nei tribunali e nelle procure della Repubblica è sufficiente considerare che da rilevazioni a campione effettuate dalla direzione statistica del Ministero della giustizia emerge che la percentuale del lavoro giudiziario evaso dai magistrati onorari può stimarsi in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del totale, a seconda delle specificità del singolo ufficio.

Con il decreto legislativo in esame si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 29 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 17, della predetta legge, prevedendo il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, a condizione che gli stessi siano confermati nell'incarico, secondo quanto disposto dal predetto articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1), che fa rinvio ai criteri dettati, a regime, dal comma 7, lettera b) del medesimo articolo.

Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, com'è reso evidente dalla considerazione che dal 2003 ad oggi la totalità dei giudici di pace e la gran parte dei giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari sono stati mantenuti in servizio in virtù di interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all'esercizio delle funzioni, in contrasto con quanto previsto, per i giudici di pace, dalla legge n. 374 del 1991 e, per i GOT e i VPO, dall'ordinamento giudiziario (di cui al r.d. n. 12 del 1941), che prescrivono che la rinnovabilità dei mandati dipenda dall'esito positivo di una procedura di conferma che si conclude con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata una volta acquisito il parere del Consiglio giudiziario (per i soli giudici di pace è previsto, dall'articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, che la competenza per tutti gli affari relativi ai predetti uffici, ivi incluse le valutazioni relative al conferma nell'incarico, siano assunte da una sezione autonoma costituita all'interno del Consiglio giudiziario).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Attualmente, le norme che disciplinano la magistratura onoraria sono molteplici e tra loro eterogenee. In particolare, per i giudici di pace operano le disposizioni di cui alla legge 374/91; per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratore onorari, vigono gli artt. 42ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Le differenze più importanti riguardano i requisiti di accesso, le incompatibilità e soprattutto i criteri di determinazione delle indennità.

Nel corso degli ultimi tredici anni, come si è già detto, la permanenza in servizio dei magistrati onorari è stata garantita attraverso interventi normativi di proroga annuale, che hanno sempre prescisso dalla preventiva verifica di idoneità insita nella procedura di conferma nell'incarico (espressamente prevista dalle richiamate disposizioni della legge del 1991 e dell'ordinamento giudiziario).

La forte novità dell'intervento in esame risiede nel fatto che ai magistrati onorari in servizio si assegna, in prima attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2) della legge di delega (a norma del quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi possono essere confermati nell'incarico per quattro quadrienni, nel corso dell'ultimo dei quali possono essere svolti esclusivamente i compiti e le attività inerenti all'ufficio per il processo), un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato però all'esito positivo della procedura di conferma straordinaria alla quale saranno sottoposti tutti i magistrati onorari già in servizio.

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge n. 57 del 2016 viene riformata la composizione della sezione autonoma dei consigli giudiziari garantendo la rappresentanza anche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, con conseguente attribuzione di competenze relative a ciascuna delle predette tipologie di magistrati onorari.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento comporterà il superamento dell'attuale regime di proroghe annuali che si protrae dal 2003, nonché una nuova disciplina relativa alla composizione e alle competenze della sezione autonoma per i magistrati onorari dei consigli giudiziari di cui all'articolo 10 del dlgs. n. 25 del 2006, con conseguente modifica oltre che alle disposizioni interessate del predetto decreto legislativo anche di quelle contenute nel d.lgs. n. 35 del 2008.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con la Costituzione e costituisce piena attuazione dell'art. 106 della Costituzione, nella parte in cui è rafforzato il principio della temporaneità dell'incarico di

magistrato onorario e si prevede che il mantenimento in servizio è condizionato, per tutti i magistrati onorari, all'esito positivo della procedura di conferma.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia trattata non consente, a norma degli artt. 105 e 106 della Costituzione, interventi di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta la pendenza in Parlamento di progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea, in data 16.10.2015, ha aperto il caso EU Pilot 7779/15/EMPL inoltrando alle Autorità italiane una richiesta di informazioni in merito alla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. Al riguardo, si segnala che il caso non è stato aperto su autonoma iniziativa della Commissione ma a seguito di diverse denunce pervenute a quest'ultima.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel decreto legislativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa relativamente alle disposizioni interessate del decreto legislativo n. 25 del 2006 e del d.lgs. n. 35 del 2008.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono previste specifiche modalità per il controllo e il monitoraggio, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL'INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E DEI VICE PROCURATORI ONORARI IN SERVIZIO.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Con il decreto legislativo in esame si dà parziale attuazione alla delega di cui alla legge 29 aprile 2016, n. 57. In particolare, si attuano alcuni dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 17, della predetta legge, disponendo il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che siano confermati nell'incarico all'esito della procedura da svolgersi secondo i parametri previsti dal citato articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1) della legge delega, che rinvia ai criteri dettati, a regime, dal comma 7, lettera b) del medesimo articolo.

Si premette che la riforma organica della magistratura onoraria, di cui alla citata legge delega, è imposta dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127), il quale stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (got) e di vice procuratori onorari (vpo) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il **31 maggio 2016**, come da ulteriore proroga disposta con legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) (v. art. 1, comma 613).

Al tempo stesso, l'art. 1, comma 610, della medesima legge di stabilità 2016, tenuto conto della imminente riforma sopra citata, ha consentito la permanenza in carica, fino al **31 maggio 2016**, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, mediante la proroga dei limiti temporali previsti dalla normativa di settore e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma.

Nel più ampio quadro della riforma organica della magistratura onoraria - tesa principalmente ad introdurre uno statuto unico della magistratura onoraria, alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, alla istituzione del giudice onorario di pace (unificando in se i giudici di pace e i GOT), all'inserimento dei VPO in una specifica struttura presso le Procure ed alla

rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari – riveste carattere prioritario la disciplina sia del procedimento di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia della durata dell'incarico, tenuto conto del considerevole numero di magistrati onorari in proroga fino al prossimo 31.5.2016.

Lo stato attuale dei giudici onorari in servizio ed in regime di proroga è, infatti, il seguente:

	in servizio	in proroga fino al prossimo 31.5.2016
G. di P.	1.509	1.415*
G.O.T.	2.186	1.263**
V.P.O.	1.800	1.277***

* i restanti 94 gdp cesseranno (per scadenza del terzo ed ultimo mandato quadriennale in corso di svolgimento) già a partire dal 3.6 (1 gdp), 4.6 (2 gdp), 5.6 (1 gdp) e così via fino ad arrivare al 31.12.2016 quando rimarrebbero in servizio 27 gdp (ove non intervenissero proroghe).

** dei restanti 923 got, che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 88 di loro l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 108 cesserà il 31.12.2017.

***dei restanti 523 vpo, che stanno svolgendo il primo triennio (di nomina) ovvero il secondo triennio (di conferma), per 60 di loro l'incarico cesserà il 31.12.2016 e per altri 104 cesserà il 31.12.2017.

E', a tal fine, strumentale la previsione secondo cui i magistrati onorari, sottoposti alla procedura di conferma nell'incarico, possano rimanere in servizio fino alla definizione della procedura stessa, da concludersi nel termine di 24 mesi dalla costituzione della sezione autonoma del consiglio giudiziario nella nuova composizione prevista dal decreto in analisi.

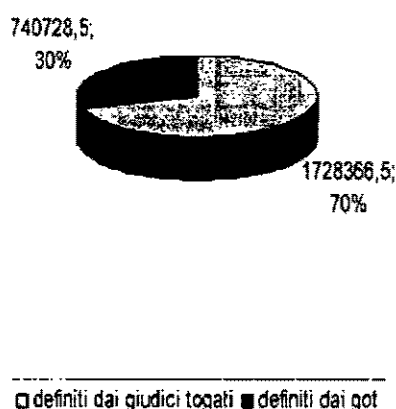
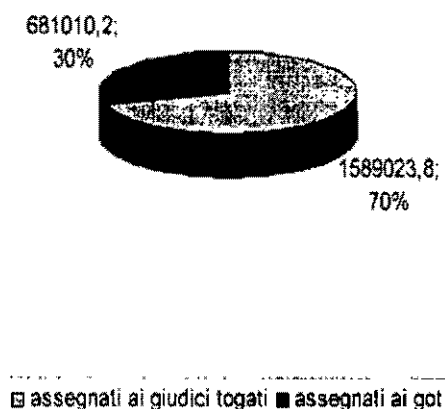
Tenuto conto della possibilità di attuare la delega anche con più decreti legislativi, si è ritenuto, pertanto, necessario intervenire innanzitutto con il presente decreto in attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 2, comma 17, lett. a), numero 1) - in combinato disposto con i principi ed i criteri di cui ai commi 7, lettera b) e c) e 16 - prevedendo la permanenza in servizio dei magistrati onorari (in servizio alla data di entrata in vigore del decreto) che ne facciano richiesta mediante domanda di conferma; in tal modo si pone finalmente termine al regime delle proroghe legislative cui si è fatto ricorso negli ultimi anni per mantenere in servizio (senza preventiva conferma) i magistrati onorari con il mandato in scadenza.

I got e vpo, infatti - nell'ambito delle funzioni loro attribuite per legge, nel rispetto dei criteri di assegnazione dei procedimenti di cui all'art. 43 bis del regio decreto n. 12 del 1941 e nell'osservanza delle dettagliate disposizioni integrative dettate da specifiche circolari del C.S.M - evadono il lavoro giudiziario degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica in una percentuale compresa tra il 10 e il 30 per cento del totale (il dato emerge da rilevazioni, a campione, effettuate dagli uffici statistici competenti del Ministero della giustizia).

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso i Tribunali ordinari nazionali nell'anno giudiziario 2014/2015 di cui si stima il contributo dei GOT in una percentuale compresa tra il 10% ed il 30%.

Numero totale dei procedimenti iscritti
2.270.034

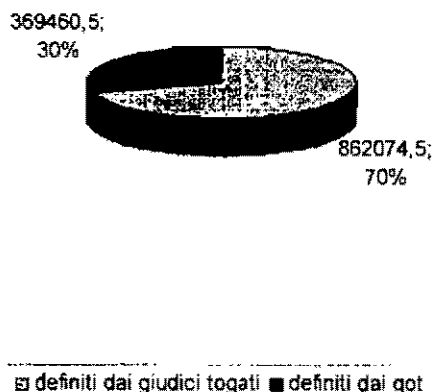
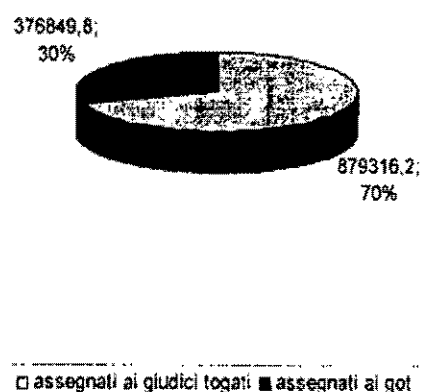
Numero dei procedimenti definiti
2.469.095



Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso i Tribunali ordinari nazionali relativo all'anno giudiziario 2014/2015 di cui si stima il contributo dei GOT in una percentuale compresa tra il 10% ed il 30%.

Numero totale dei procedimenti iscritti
1.256.166

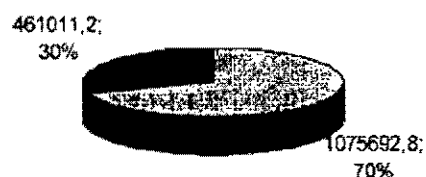
Numero dei procedimenti definiti
1.231.535



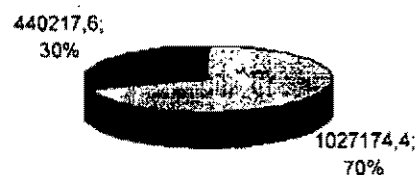
Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso le Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario relativo all'anno giudiziario 2014/2015 di cui si stima il contributo dei VPO in una percentuale compresa tra il 10% ed il 30%.

Numero totale dei procedimenti iscritti
1.536.704

Numero dei procedimenti definiti
1.467.392



□ assegnati ai giudici togati ■ assegnati ai vpo



□ definiti dai giudici togati ■ definiti dai vpo

Dalle successive tabelle può facilmente evincersi, invece, l'elevato numero di procedimenti civili e penali definiti dai giudici di pace negli ultimi anni giudiziari.

Movimento procedimenti civili relativi al Giudice di Pace

Anno giudiziario 2012/2013			Anno giudiziario 2013/2014			Anno giudiziario 2014/2015		
iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno	iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno	iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno
1.347.354	1.454.637	1.319.654	1.277.336	1.320.583	1.165.202	1.036.115	1.111.014	1.059.701

Movimento dei procedimenti penali con autore noto relativi al Giudice di Pace

Anno giudiziario 2012/2013			Anno giudiziario 2013/2014			Anno giudiziario 2014/2015		
iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno	iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno	iscritti	definiti	pendenti al 30 giugno
223.363	218.227	166.493	212.804	204.527	172.242	209.685	198.469	175.308

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Tale intervento normativo consentirà, al tempo stesso, alla magistratura onoraria di continuare a contribuire, senza soluzione di continuità, allo smaltimento dei carichi di lavoro giudiziario.

In particolare con l'intervento si eviterà la paralisi degli uffici, onorari, dei giudici di pace e gravissimi disfunzioni relativamente allo svolgimento del lavoro giudiziario dei tribunali ordinari e delle relative procure, stanti le grandezze rappresentante nella precedente sezione A).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- a) Tempi di svolgimento dell'elezione straordinaria;
- b) Tempi di costituzione delle nuove sezioni autonome per i magistrati onorari nell'ambito dei consigli giudiziari;
- c) Il numero dei magistrati onorari che proporranno la domanda di conferma;
- d) Tempi di svolgimento della procedura di conferma, con rilevazione distinta relativamente alla formulazione del giudizio di idoneità da parte dei consigli giudiziari, alla deliberazione sulla domanda di conferma da parte del CSM e di successiva adozione dei decreti del Ministro della giustizia;
- e) Numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico;
- f) Numero dei magistrati onorari non confermati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Uffici giudiziari, magistrati professionali, cancellerie, magistrati onorari, avvocati, utenti del servizio giustizia.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il Ministro ha avviato un tavolo di consultazione con le seguenti associazioni rappresentative dei magistrati onorari (sia giudici di pace, che giudici onorari di tribunale che vice procuratori onorari):

Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGdP)

Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA)

Unità Democratica Giudici di Pace (UDgdp)

Confederazione Giudici di Pace (C.G.d.P.)

Organismo Unitario Magistratura Onoraria-Magistrati On. Uniti

Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d'Italia

Associazione Magistrati Onorari del Distretto di Salerno (AMODS)

Associazione Nazionale Magistrati Onorari – Movimento per -

Associazione Nazionale Magistrati Onorari

Federazione Magistrati Ordinari di Tribunale – FEDERMOT -
Confederazione Generali Italiani Magistrati Onorari Tribunale - CO.GI.TA.
Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari - UNIMO

Con riguardo al tema della stabilizzazione dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto delegato, le associazioni hanno chiesto di fissare la durata massima dell'incarico di magistrato onorario fino al raggiungimento dell'età anagrafica di 75 anni o, in subordine, a 72 anni (così le associazioni ANMO, COGITA, CONAMO, FEDERMOT, MOU; Associazione nazionale giudici di pace; Unione nazionale giudici di pace; Confederazione giudici di pace; Unità democratica giudici di pace; Movimento autonomo giudici di pace).

In subordine, le associazioni dei magistrati onorari di tribunale (ANMO, COGITA, CONAMO, FEDERMOT, MOU) hanno chiesto di prevedere un corso-concorso di accesso riservato ai ruoli ordinari della magistratura e, inoltre, l'inserimento in un ruolo ad esaurimento a cui le PP.AA. devono attingere *“con precedenza sugli eventuali vincitori o idonei di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della riforma”*.

Infine, l'UNIMO ha chiesto di prevedere la reiterabilità degli incarichi per quattro o più quadrienni con passaggio al raggiungimento dei sedici o più anni ad altre funzioni nell'ambito della magistratura onoraria.

La legge delega, nel formulare i principi ed criteri direttivi che devono informare tale ambito di disciplina, ha previsto, con l'art. 2, comma 17, lettera a), comma 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo, altresì, il limite massimo del sessantottesimo anno di età (comma 4).

Le richieste delle associazioni di categoria hanno, pertanto, trovato riscontro nella formulazione in parte *qua* della legge delega, che si è fatta carico delle esigenze di coloro che hanno prestato servizio quali magistrati onorari per molteplici anni e che hanno ottenuto varie proroghe legislative. Tuttavia, è stata fissata la suddetta età anagrafica nonché la previsione di un limite massimo di mandati poiché, diversamente operando, si sarebbe determinato un contrasto con la natura onoraria dell'incarico; una disposizione legislativa che avesse stabilizzato tutti i magistrati onorari fino al raggiungimento dell'età pensionabile, avrebbe di fatto sancito la durata a tempo indeterminato del rapporto di servizio, venendosi, così, a costituire una grave frizione con la intrinseca natura temporanea dell'incarico onorario e, soprattutto, avrebbe reso necessario prevedere una copertura previdenziale, con la conseguente necessità di stanziare apposite ed ingenti risorse finanziarie e, in ogni caso, avrebbe alimentato aspettative di stabilizzazione anche nei magistrati onorari a cui l'incarico verrà conferito dopo l'approvazione della riforma.

Nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra, l'odierno decreto, in previsione dei restanti decreti attuativi della riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, quindi, una iniziale durata di quattro anni dell'incarico di coloro cui verrà accolta la domanda di conferma.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Preliminarmente va rilevato che l'opzione zero provocherebbe la cessazione del mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, per sopravvenuta scadenza del periodo di proroga di cui all'art. 1, commi 610 e 613, della l. n. 208 del 2015. L'intervento normativo, sebbene costituisca una attuazione parziale della delega legislativa, è dunque necessario poiché, diversamente operando, si verrebbe a determinare una sostanziale paralisi dell'attività dell'ufficio

onorario del giudice di pace oltre a gravissime conseguenze in ordine all'attività degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica.

Per tali motivi, non era possibile perseguire la c.d. "opzione zero".

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

In alternativa all'attuale intervento normativo si sarebbe potuta operare l'intera riforma della magistratura onoraria, prevedendo immediatamente la determinazione di un ruolo unico della magistratura onoraria, la rivisitazione dei ruoli e delle competenze, la organizzazione degli uffici in cui la stessa avrebbe dovuto operare. Tali finalità richiedono, però, una necessaria ponderata valutazione delle soluzioni normative meno immediate rispetto alla evidente ed urgente necessità di consentire un proseguimento degli incarichi, senza soluzione di continuità, da parte dei giudici onorari in servizio, tenuto conto del contributo che gli stessi danno alla definizione dei processi ed all'incremento della produttività complessiva dell'ufficio giudiziario. La completa attuazione della riforma organica prevista nella legge di delega non è, quindi, compatibile con la durata del periodo di proroga in corso.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento consentirà di preservare la funzionalità degli uffici giudiziari interessati (giudice di pace, tribunale, procura della Repubblica) in vista della organica riforma della magistratura onoraria.

La procedura di conferma è specificamente imposta dalle direttive di delega. Il carico di lavoro che la stessa determina in relazione agli adempimenti posti a carico dei capi degli uffici, delle sezioni autonome per i magistrati onorari e del Consiglio superiore della magistratura si colloca nell'ambito delle competenze funzionali attualmente attribuite ai predetti organi e riguarda tutti i magistrati onorari in servizio (v. i dati riportati sub. 1, Sez. A); la procedura si articola in un congruo tempo di 24 mesi, il che comporta un impatto organizzativo fisiologicamente sostenibile, anche tenuto conto del fatto che il numero dei componenti delle predette sezioni autonome risulterà aumentato a seguito dell'intervento normativo in analisi e delle previste elezioni straordinarie. Da ultimo, si fa rilevare che la disciplina in vigore, di cui alla l. n. 374 del 1991 e di cui al r.d. n. 12 del 1941, prevede analoghe procedure di conferma da svolgersi con cadenza quadriennale, per i giudici di pace, e triennale, per i GOT e i VPO, che dal 2003 risultano però non espletate per la quasi totalità dei giudici di pace e per la gran parte dei GOT e dei VPO, mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di automatica proroga annuale. Dal che si desume che l'impatto organizzativo che sarà prodotto dalla procedura di conferma straordinaria di cui allo schema di decreto in esame supplisce alle verifiche non compiute nel periodo di tempo interessato dai provvedimenti di proroga.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Per le ragioni esposte sub. A), l'intervento normativo impedirà gravissime inefficienze del servizio giustizia, inevitabilmente destinate a prodursi successivamente alla scadenza del periodo di proroga, con evidenti effetti positivi per le micro, piccole e medie imprese.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione**

L'attuazione effettiva del provvedimento dipende:

- dai consigli giudiziari, ed in particolare dalle sezioni autonome per i magistrati onorari;
- dal Consiglio superiore della magistratura, relativamente alla delibera sulla domanda di conferma in servizio;
- dal Ministero della giustizia, per l'adozione dei decreti di conferma;
- dagli organi responsabili della procedura elettorale straordinaria relativa alle sezioni autonome dei consigli giudiziari.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il sistema giustizia trarrà sensibili vantaggi sul piano dell'efficienza, perché i magistrati onorari potranno continuare ad essere impiegati in ciascun ufficio secondo le specifiche esigenze.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della giustizia, i consigli giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura, gli organi responsabili del procedimento elettorale relativo ai componenti onorari della sezione autonoma dei consigli giudiziari, a norma del decreto legislativo n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008.

- B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento normativo, perché diretto a un pubblico specializzato.

- C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Non sono previste specifiche modalità per il controllo e il monitoraggio, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

La legge delega prevede che entro due anni dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo attuativo possono essere adottati decreti legislativi correttivi.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Le rilevazioni necessarie per verificare gli effetti prodotti dal presente provvedimento possono essere individuati nelle seguenti:

- Il numero dei magistrati onorari che proporranno la domanda di conferma;
- Tempi di svolgimento della procedura di conferma, con rilevazione distinta relativamente al formulazione del giudizio di idoneità da parte dei consigli giudiziari, alla deliberazione sulla domanda di conferma da parte del CSM e di successiva adozione dei decreti del Ministro della giustizia;
- Numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico;
- Numero dei magistrati onorari che non hanno ottenuto la conferma;
- Tempi di svolgimento dell'elezione straordinaria;
- Tempi di costituzione delle nuove sezioni autonome per i magistrati onorari nell'ambito dei consigli giudiziari.

CAMERA DEI DEPUTATI

N.304

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (304)

(articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57)

Trasmesso alla Presidenza il 17 maggio 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL'INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E DEI VICE PROCURATORI ONORARI IN SERVIZIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, commi 610 e 613;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

VISTA la legge 21 novembre 1991, n. 374;

VISTO il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

RITENUTO che il tempestivo esercizio della delega consente, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della magistratura;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia;



Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Primo mandato dei magistrati onorari in servizio)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.
2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.

ART. 2

(Procedura di conferma).

1. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma è trasmessa al Consiglio giudiziario.
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attività svolta e ad ogni altro documento ritenuto utile, è trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le



funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8. La procedura di conferma è definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della Magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneità è espressa, sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

ART. 3

(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"ART. 10

(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;



c) al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico;

d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.

2. La sezione autonoma è altresì competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attività dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3- *bis*.

4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.”;



b) l'articolo 12-ter è sostituito dal seguente:

"ART. 12-ter

(Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).

1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.";

c) all'articolo articolo 12-quater, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari".

d) all'articolo 13, le parole: "ed il componente rappresentante dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari".

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari";
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari";
- c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:



- 1) al comma 1, le parole: "e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari", le parole: "sia per i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari" e le parole: "non più di trecento magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "non più di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari";
 - 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e onorari" e, al secondo periodo, le parole: "I magistrati o i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari";
- d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari";
 - 2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario è espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.";
- e) all'articolo 8, le parole: "A4 e A5" sono sostituite dalle seguenti: "A4, A5 e A5-bis"
- f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari di pace";
- g) dopo l'allegato A5 è aggiunto il seguente:

" A5-bis (articolo 8)

Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)

**ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI
ONORARI**

DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di.....

Lista	Componente vice procuratore onorario
-------	---



ART. 5

(Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari)

1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedì seguente del mese di luglio immediatamente successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo.
3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla carica dei giudici di pace che, alla data della predetta proclamazione, già compongono le sezioni autonome dei consigli giudiziari.
4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35.
5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.
7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 6

(Disposizioni di coordinamento)

1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall'articolo 5 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.



ART. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

